

PROT. 95927	TIT. 4	CL. D	SCL. =
-------------	--------	-------	--------

ADUNANZA G.P. DEL 01.07.2004

DELIBERA N. 253

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE ORGANICO DEL PERSONALE - MODIFICA DELL'ART. 156 CONCERNENTE IL COLLOCAMENTO A RIPOSO.

omissis il verbale fino alla presente delibera

Situazione presenze dopo la del. 252: nessuna variazione (presenti n. 6)

Premesso che:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede, tra le competenze della Giunta Provinciale di cui all'art. 48, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- L'Amministrazione Provinciale di Lucca è da tempo impegnata in un costante programma di riforma e sviluppo organizzativo dell'Ente, teso a ricercare con continuità più elevati livelli di efficacia gestionale, in un quadro di riferimento di competenze crescenti e di risorse finanziarie in contrazione;

Considerato che:

- risulta, tuttora, vigente l'art. 156 del Regolamento generale organico del personale recante la disciplina del collocamento a riposo d'ufficio, approvato e modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale che testualmente recita:
"I lavoratori sono collocati a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età o del compimento del 40° anno di servizio utile a pensione;
Per il collocamento a riposo a domanda, valgono le disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti gli Istituti previdenziali ai quali i lavoratori sono iscritti;
Il dipendente che non abbia maturato il diritto a pensione al compimento del limite massimo di età può, a domanda, essere trattenuto in servizio sino al conseguimento del diritto stesso e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età";
- tale materia rientra in quelle da disciplinarsi con il complesso dei Regolamenti degli Uffici e dei Servizi;
- il Contratto Collettivo Nazionale del Personale del Comparto delle regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e il biennio economico 2002 – 2003 ha sostituito l'art. 27 ter, comma 1, del CCNL 6.7.1995, prevedendo tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, "al raggiungimento del limite massimo di età" o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell'ente";

- il limite di servizio attualmente previsto dal R.G.O. è da ritenersi limitativo del diritto dei dipendenti di potersi avvalere di quanto dispone l'Art. 16 del D. Lgs. 30.12.92 n. 503 e cioè di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo; tale facoltà non può essere esercitata da quei dipendenti che risultino già destinatari di un trattenimento in servizio oltre la normale data di collocamento a riposo;

Valutato opportuno provvedere, in stralcio al più generale complesso dei Regolamenti degli Uffici e dei Servizi, all'approvazione di una norma che disciplini il collocamento a riposo del personale;

Effettuata l'informativa sindacale ai sensi dell'art. 7 c.1 CCNL Comparto Regioni – EE.LL. 01/04/1999 e dell'art. 7 c.1 CCNL Area Dirigenza 23/12/1999;

Visti i pareri (Allegato Unico) espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, la seguente normativa:

Art. 1 - Collocamento a riposo

I lavoratori sono collocati a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei limiti di età previsti dalle norme di legge;

Per il collocamento a riposo a domanda, valgono le disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti gli Istituti previdenziali ai quali i lavoratori sono iscritti;

Il dipendente che non abbia maturato diritto a pensione al compimento del limite massimo di età può, a domanda, essere trattenuto in servizio sino al compimento del diritto stesso e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età;

- 2) di dare atto che l'art. 156 del Regolamento generale organico del personale recante la disciplina del collocamento a riposo d'ufficio deve ritenersi disapplicato, in quanto superato da nuova disposizione adottata dalla Giunta Provinciale, organo competente in materia secondo la vigente normativa;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa;
- 4) di indicare, ai sensi della normativa vigente, Responsabile del procedimento l'Ing. Roberto Santini;
- 5) di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. o al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.

DELIBERA, altresì

a voti parimenti unanimi, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.